

Io vi propongo a tale missione gli eletti dalla provincia, gli eletti dal Consiglio provinciale, dei quali qualunque possa essere la scelta sarà sempre riposta in cittadini ragguardevolissimi.

Io vorrei poi anche avvertire la Camera di mettersi in guardia sulla proposta dell'onorevole Piolti De Bianchi. Se la proposta dei supplenti passasse, essa presenterebbe anche i suoi inconvenienti. Sapete che cosa fate ammettendo il principio dei supplenti? Voi aumentate a quattro i membri nominati dalla direzione generale del demanio, che non avendo altro a fare che tale incarico, si troverebbero spesso in maggioranza assoluta, di quella maggioranza che tanto odia i reclami. E poiché l'onorevole Minghetti ha detto che si sarebbe concertato colla Commissione sul modo con cui debba essere concepito l'articolo, io non voglio trattenere ulteriormente la Camera sul punto se la Commissione debba o possa essere composta di sette o piuttosto di nove a misura della popolazione di una provincia; faccia la Commissione, che farà certo meglio di me, ma quello su cui insisto si è la massima da me posta, che l'elemento governativo non sia predominante assolutamente sulla Commissione provinciale.

Se voi, o signori, non accettate questa mia proposta, voi renderete illusorio lo emendamento stato proposto dal deputato Tozzoli che or ora avete accolto.

PRESIDENTE. Allora se la Camera crede si sospenderà questo articolo.

Voci. No! no!

LUALDI. Io consento nella totalità, e, per brevità di ragionamento, nelle considerazioni che testè esponeva l'onorevole Piolti De Bianchi, per sostenere la sua proposta che, cioè, l'elemento elettivo predominasse nella Commissione provinciale, anzichè l'elemento governativo.

Io ho presentato un emendamento all'articolo 12 in questo senso che, informandosi a questa idea, fa pure luogo alla proposta dell'onorevole Di San Donato, inquantochè, come quest'ultimo, io mi sono preoccupato della necessità che le Commissioni provinciali potessero attendere all'esame degli affari loro devoluti, e pronunciare i giudizi colla maggiore sollecitudine, la quale giovasse tanto all'interesse dei contribuenti, quanto a quello del Governo.

Io quindi, non rigettando la proposta dei membri supplenti messa innanzi dall'onorevole Piolti-De-Bianchi, insisterei sulla necessità di stabilire che il numero dei membri effettivi fosse almeno di sette, e ciò pel fatto che, in presenza di molto lavoro, le Commissioni potrebbero suddividersi in Sottocommissioni, alle quali sarebbe così garantito il numero dispari, salva sempre a pronunciarsi l'ammissione dei loro giudicati dalla Commissione riunita col presidente stato scelto dal prefetto. Io ho steso l'emendamento, lasciando correre la proposta della Commissione, che un membro fosse nominato dalla deputazione provinciale, e vi ho ag-

giunto altri due membri i quali venissero eletti dal Consiglio provinciale. Ma su questo rapporto io di buon grado ammetterei che i detti tre membri fossero tutti scelti dal Consiglio provinciale. Solo m'importa di far notare alla Camera che la prevalenza dell'elemento elettivo, assicurata coi tre membri scelti dal Consiglio provinciale e da quello nominato dalla Camera di commercio, costituirebbe una garanzia di decisioni migliori, perchè basate sopra maggiori cognizioni di fatto. Noi tutti sappiamo che i membri del Consiglio provinciale pure rappresentando la provincia vi portano la conoscenza delle condizioni peculiari dei singoli mandamenti, ed è per approfittarne nell'interesse generale che spesso appunto nelle nomine di Commissioni fatte dai Consigli provinciali si fanno entrare membri che appartengono ai principali *subcentri* della provincia.

Io poi non comprendo come l'onorevole mio amico Berteà, mentre fu così caldo propugnatore dell'emendamento proposto ieri dall'onorevole Tozzoli e da me sostenuto, cada in contraddizione e voglia colla sua acquiescenza all'articolo proposto dalla Commissione distruggere il valore di quell'emendamento. Difatti, se noi non ammettiamo che la Commissione provinciale debba essere composta in maggioranza dell'elemento elettivo, noi avremo distrutto il valore dell'aggiunta che la Camera testè votava all'articolo 11. Ed invero che cosa accadrebbe allorquando l'agente delle tasse saprà che nella Commissione provinciale è assicurata la prevalenza all'elemento governativo? Esso non accetterà mai le decisioni della Commissione locale e si appellerà sempre alla Commissione provinciale, certo che quell'interesse del fisco che egli avrà creduto compromesso dai giudizi della Commissione locale riuscirà trionfante nella Commissione provinciale. Quindi io credo che se la Camera vuol essere coerente al principio per cui votava l'aggiunta all'articolo 11 deve ammettere la modificazione che ho ora proposta all'articolo 12.

Nè io credo che dovrebbe essere restia a concedere all'elemento elettivo una prevalenza. E che? Saremo noi, i quali usciamo dal suffragio popolare, che temeremo della mala applicazione delle leggi per parte di corpi in cui prevalga l'elemento elettivo?

Oltre al fatto che anche le Commissioni provinciali hanno un interesse speciale di assicurare colla verità ed integrità dei redditi una larga base alla sovrapposta che deve sovvenire al bilancio provinciale, devesi ritenere che la posizione indipendente dei cittadini che queste Commissioni compongono sia arrisicuro che il vantaggio del paese e dell'erario verrà dalle medesime efficacemente tutelato.

E qui replicherò all'onorevole Berteà che, nel mentre io ammetteva, anzi esponeva ieri come le Commissioni locali potessero per avventura qualche volta essere fuorviate nei loro giudizi da interessi locali, sicchè io